



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 3 agosto 2007

In Aosta, il giorno tre (3) del mese di agosto dell'anno duemilasette con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze, sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

L'Assessore Delegato Sig. Alberto CERISE

e gli Assessori

Sig. Antonio FOSSON

Sig. Giuseppe ISABELLON

Sig. Leonardo LA TORRE

Sig. Aurelio MARGUERETTAZ

Sig. Ennio PASTORET

Sig. Laurent VIERIN

Si fa menzione che è assente giustificato alla seduta il Presidente Luciano CAVERI e che la presidenza è assunta dall'Assessore delegato Alberto CERISE.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **2132** OGGETTO :

MODIFICAZIONI ALLE NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11 RELATIVAMENTE AL FUNZIONAMENTO E ALLA COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 15, COMMA 3 DELLA LEGGE MEDESIMA, SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO A E DELLA TABELLA I DI CUI ALLA DGR N. 1183/2000.

L'Assessore regionale al territorio, ambiente e opere pubbliche, Alberto Cerise, richiama:

- la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e, in particolare, l'articolo 15 comma 3, che individua la Conferenza di pianificazione quale organo deputato a esprimere le valutazioni di competenza delle strutture regionali chiamate a pronunciarsi in ordine alle varianti sostanziali ai piani regolatori generali comunali (art. 15, commi 3, 7 e 9), al nulla osta per l'esercizio dei poteri di deroga previsti da norme di PRGC (art. 88, comma 3), all'esecuzione in aree boscate di costruzioni e infrastrutture agricole e di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali (art. 33, commi 5, 6 e 8), al nulla osta per l'edificazione in zone agricole di fabbricati agricoli o di interesse generale in fregio alle strade carrabili regionali e comunali (art. 99, comma 3) e alle cartografie comunali degli ambiti inedificabili (art. 38, commi 2 e 4);
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 1183 del 17 aprile 2000 avente per oggetto "Approvazione di norme di attuazione della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 relativamente alla conferenza di pianificazione", n. 2487 del 19 luglio 2004 concernente la "Revisione della composizione della Conferenza di pianificazione di cui all'art. 15 - comma 3 - della l.r. 11/1998, in relazione all'attuale struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale" e n. 4379 del 16 dicembre 2005 concernente "Ulteriore revisione della composizione della Conferenza di pianificazione di cui all'art. 15 - comma 3 - della l.r. 11/1998, in relazione all'attuale struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale. Sostituzione della tabella I allegata alla DGR n. 1183/2000";
- l'esito degli incontri organizzati con i Coordinatori regionali al fine di concordare le modalità operative più idonee a garantire la partecipazione attiva delle strutture regionali alla formulazione della valutazione delle varianti generali ai piani regolatori;
- il parere dell'Osservatorio per l'attuazione della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e per l'applicazione del Piano Territoriale Paesistico (PTP) espresso nella riunione del 18 giugno u.s., che all'unanimità ha concordato con le modifiche da apportare alla disciplina della Conferenza di pianificazione, di cui all'allegato A alla DGR 1183 del 17 aprile 2000, e alla tabella I, allegata alla deliberazione medesima.

Sottolinea che l'esame delle prime bozze di variante generale pervenute alla Regione ha messo in evidenza il carattere intersettoriale e multidisciplinare del lavoro istruttorio e valutativo della Conferenza di pianificazione.

Rammenta che, ai sensi del già citato art. 15, comma 3 della l.r. 11/1998, il risultato dell'istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali interessate al contenuto della variante, è valutato dalla Conferenza di pianificazione alla quale partecipano i responsabili delle strutture competenti in materia di ambiente, urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, programmazione regionale, vincoli idrogeologici, protezione dell'ambiente.

Rammenta altresì che la Conferenza di pianificazione, in quanto organismo chiamato a fornire valutazioni e non autorizzazioni o comunque atti di tipo decisorio, si conclude con una valutazione finale pur in presenza di manifestazioni di dissenso. Infatti, i pareri espressi in tale



sede dalle strutture regionali competenti non sono da considerarsi vincolanti in quanto, come detto, non finalizzati al rilascio di autorizzazioni o pareri dovuti comunque denominati.

Evidenzia pertanto che a seguito della migliore definizione del ruolo delle strutture regionali coinvolte nel processo di valutazione delle bozze e di approvazione delle varianti generali di adeguamento dei PRG al Piano territoriale paesistico e alla l.r. 11/1998 e successive modificazioni risulta opportuno modificare la composizione della Conferenza di pianificazione individuando, nell'ambito di tale procedimento, le diverse modalità di partecipazione, e precisamente:

- le strutture che formulano il parere e partecipano alla Conferenza
- le strutture a cui è richiesta la sola formulazione del parere, eventualmente organizzate in centri di integrazione dipartimentale.

Propone quindi alla Giunta regionale di sostituire il testo dell'allegato A alla DGR n. 1183 del 17 aprile 2000 con il testo dell'allegato A alla presente deliberazione comprensivo della tabella contenente la nuova composizione della Conferenza di pianificazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e, in particolare, l'articolo 15 comma 3, che individua la Conferenza di pianificazione quale organo deputato a esprimere le valutazioni di competenza delle strutture regionali chiamate a pronunciarsi in ordine alle varianti sostanziali ai piani regolatori generali comunali (art. 15, commi 3, 7 e 9), al nulla osta per l'esercizio dei poteri di deroga previsti da norme di PRGC (art. 88, comma 3), all'esecuzione in aree boscate di costruzioni e infrastrutture agricole e di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali (art. 33, commi 5, 6 e 8), al nulla osta per l'edificazione in zone agricole di fabbricati agricoli o di interesse generale in fregio alle strade carrabili regionali e comunali (art. 99, comma 3) e alle cartografie comunali degli ambiti inedificabili (art. 38, commi 2 e 4);
- richiamate le proprie deliberazioni n. 1183 del 17 aprile 2000 avente per oggetto "Approvazione di norme di attuazione della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 relativamente alla conferenza di pianificazione", n. 2487 del 19 luglio 2004 concernente la "Revisione della composizione della Conferenza di pianificazione di cui all'art. 15 - comma 3 - della l.r. 11/1998, in relazione all'attuale struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale" e n. 4379 del 16 dicembre 2005 concernente "Ulteriore revisione della composizione della Conferenza di pianificazione di cui all'art. 15 - comma 3 - della l.r. 11/1998, in relazione all'attuale struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale. Sostituzione della tabella I allegata alla DGR n. 1183/2000";
- richiamata altresì la propria deliberazione n. 4223 del 29 dicembre 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione urbanistica, ai sensi del

combinato disposto dell'art. 13, comma 1, lettera e), e dell'art. 59, comma 2, della l.r. 23 ottobre 1995, n. 45, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;

- preso atto delle proposte avanzate dall'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Alberto Cerise;
- esaminato l'allegato A alla presente deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A e la relativa tabella inerente alla composizione della Conferenza di pianificazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione dell'allegato A e della Tabella I allegati alla DGR n. 1183/2000 come successivamente modificata dalle deliberazioni n. 2487/2004 e 4379/2005;
2. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.





ALLEGATO A

**NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6
APRILE 1998, N. 11, RELATIVAMENTE ALLA CONFERENZA
DI PIANIFICAZIONE.**



ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme disciplinano la Conferenza di Pianificazione di cui all'art. 15, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 e s.m.i..
2. Le norme che riguardano il funzionamento della Conferenza di Pianificazione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 11/1998 si applicano a tutte le Conferenze di Pianificazione previste dalla legge medesima nell'ambito dei diversi procedimenti dalla stessa disciplinati.

ART. 2 DEFINIZIONE

La Conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 11/1998 è una conferenza interna di tipo interprocedimentale.

ART. 3 STRUTTURA DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

1. La Conferenza di Pianificazione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 11/98 è composta dalle strutture regionali competenti in materia di ambiente, urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, programmazione regionale, vincoli idrogeologici e protezione dell'ambiente così come individuate nella tabella allegata alle presenti norme.
2. Le Conferenze di Pianificazione, previste dalla legge regionale n. 11/98 nell'ambito dei diversi procedimenti dalla stessa disciplinati, sono composte dalle strutture regionali individuate, per ogni singolo procedimento, nella Tabella I allegata alle presenti norme.

ART. 4 SOGGETTI COMPETENTI A PARTECIPARE ALLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

1. Alla Conferenza di Pianificazione partecipa, salvo formale delega, il responsabile delle strutture regionali individuate, per i singoli procedimenti disciplinati dalla legge regionale n. 11/98, nella Tabella allegata alle presenti norme.
2. Il responsabile delle strutture regionali convocate può rilasciare al personale della medesima struttura, in possesso almeno della settima qualifica funzionale, apposita delega che riferisca e trasferisca al rappresentante il potere di esprimere, in seno alla Conferenza, la volontà della struttura che rappresenta.

ART. 5 PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

1. Ai lavori della Conferenza di Pianificazione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 11/98 partecipa il Sindaco, o suo delegato, del Comune che ha adottato la variante.
2. Alle altre Conferenze di Pianificazione previste dalla legge regionale n. 11/98 nell'ambito dei diversi procedimenti dalla stessa disciplinati può, su apposito invito, partecipare il Sindaco, o suo delegato, del Comune interessato.
3. Il responsabile del procedimento può, su apposito invito, acquisire in Conferenza il contributo di altri soggetti interessati, anche esterni all'amministrazione regionale e/o alla pubblica amministrazione, sia nell'ambito della partecipazione al procedimento sia come contributo tecnico.



ART. 6 FORMALE CONVOCAZIONE

1. La Conferenza di Pianificazione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 11/98 è convocata dal responsabile del procedimento della struttura competente in materia urbanistica.
2. Le altre Conferenze di Pianificazione, previste dalla legge regionale n. 11/98 nell'ambito dei diversi procedimenti dalla stessa disciplinati, sono convocate dal responsabile del procedimento individuato dalla struttura regionale competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi.
3. Il responsabile del procedimento, una volta verificata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti richiesti dalle disposizioni che regolano i singoli procedimenti, convoca la Conferenza di Pianificazione con propria lettera di convocazione da cui risulti l'esatta individuazione dell'argomento oggetto della riunione. A tale lettera di convocazione deve essere allegato il materiale informativo relativo all'argomento oggetto della riunione.
4. Tra la data di protocollo della lettera di convocazione e la data fissata per la Conferenza di Pianificazione devono intercorrere non meno di dieci e non più di venti giorni, tenendo conto dei termini per lo svolgimento e la conclusione del procedimento principale stabiliti dalla legge regionale n. 11/98 e/o dai provvedimenti attuativi.

ART. 7 PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

1. Alla Conferenza di Pianificazione devono prendere parte le strutture regionali convocate per mezzo di un soggetto che le rappresenti ai sensi dell'art. 4 delle presenti norme.
2. Nei casi straordinari ed urgenti in cui qualche responsabile delle strutture regionali convocate o loro delegati siano impossibilitati a partecipare alla Conferenza è ammessa la trasmissione, entro i tre giorni antecedenti la data fissata per la Conferenza, al responsabile del procedimento, di un parere sull'argomento oggetto della riunione unitamente alla documentazione probante l'impedimento.
3. Salvo quanto previsto nel successivo articolo 8, comma 4, l'assenza di una delle strutture regionali regolarmente convocate senza la preventiva comunicazione del parere in merito all'argomento oggetto della riunione di cui al comma 2 assume il valore di parere o valutazione positiva.
4. L'immotivata assenza dalla Conferenza di Pianificazione o, comunque, la partecipazione solo formale senza il richiesto apporto finalizzato al raccordo delle istruttorie costituisce un fattore della valutazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 45 del 23 ottobre 1995.

ART. 8 TERMINI

1. La Conferenza di Pianificazione deve riunirsi nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal responsabile del procedimento nella lettera di convocazione.
2. I lavori della Conferenza di Pianificazione devono, di norma, concludersi lo stesso giorno in cui la Conferenza è stata convocata.
3. Nei casi straordinari in cui, invece, la Conferenza, regolarmente riunitasi, non riesca a concludere i propri lavori nel corso della prima riunione, il responsabile del procedimento che ha convocato la Conferenza medesima stabilisce il luogo, il giorno e l'ora in cui la

- stessa deve concludersi, entro e non oltre i quindici giorni successivi. In tal caso, i termini del procedimento principale si considerano interrotti.
4. Il responsabile del procedimento che ha convocato la Conferenza fissa una seconda data di convocazione, entro i quindici giorni successivi, e interrompe i termini del procedimento principale anche nel caso straordinario in cui la Conferenza, regolarmente riunitasi, non possa raggiungere una valutazione finale a causa dell'assenza determinante di qualche struttura regionale convocata che non abbia trasmesso preventivamente il parere di cui al comma 2 dell'art 7 delle presenti norme e/o della presenza, altrettanto determinante, di rappresentanti non dotati di adeguati poteri.
 5. Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4, il responsabile del procedimento che ha convocato la Conferenza comunica il luogo, la data e l'ora stabilite con lettera, anticipata anche a mezzo fax, a tutti i soggetti che erano stati formalmente convocati alla prima riunione della Conferenza. In tali casi, il responsabile del procedimento deve immediatamente informare tutti i soggetti interessati alla conclusione del procedimento principale dell'avvenuta interruzione dei termini e del giorno in cui gli stessi ricominceranno a decorrere.

ART. 9 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

1. Le funzioni di Presidenza e di segreteria della Conferenza di Pianificazione di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 11/98 competono alla struttura regionale competente in materia urbanistica.
2. Le funzioni di Presidenza e di segreteria delle altre Conferenze di Pianificazione previste dalla legge regionale n. 11/98 nell'ambito dei diversi procedimenti dalla stessa disciplinati spettano alla struttura regionale competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi.
3. Il segretario deve, innanzitutto, chiamare, con appello nominale, i soggetti convocati alla Conferenza, verificare i poteri di ciascun rappresentante presente e distribuire ai presenti copia dei pareri inviati dai soggetti che siano stati impossibilitati a partecipare ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del presente regolamento.
4. Successivamente, il Presidente apre la seduta e cede la parola al responsabile del procedimento il quale rende ai partecipanti i risultati dell'istruttoria, le ipotesi di determinazione e quant'altro necessario per la valutazione finale da assumersi in Conferenza.
5. Esaurita la fase illustrativa, il Presidente invita le strutture regionali convocate e presenti ad esprimere le valutazioni di competenza in relazione all'argomento oggetto della riunione.
6. Conclusa, poi, tale fase, il Presidente dà avvio al dibattito tra i conferenti per il raggiungimento di una valutazione finale.

ART. 10 VALUTAZIONE FINALE DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE: COMUNICAZIONE ED EFFETTI

1. L'esito della valutazione finale della Conferenza di Pianificazione può essere:
 - positivo;
 - positivo, ancorché sottoposto a condizioni e/o prescrizioni;
 - negativo.




- 
2. L'esito della valutazione finale della Conferenza di Pianificazione è comunicato, mediante lettera, anche anticipata a mezzo fax, dal responsabile del procedimento a tutti i soggetti formalmente convocati;
 3. La valutazione finale della Conferenza di Pianificazione di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 11/98, sostituisce a tutti gli effetti il parere del Comitato Scientifico per l'Ambiente previsto dalla legge regionale 4 marzo 1991, n. 6.

ART. 11 VERBALE DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

1. La Conferenza di Pianificazione deve essere verbalizzata dalla struttura regionale che ha convocato la Conferenza.
2. Il verbale della conferenza contiene:
 - l'oggetto della Conferenza
 - l'elenco delle strutture regionali convocate;
 - l'elenco delle strutture regionali intervenute, con i soggetti legittimati a rappresentarle;
 - l'esposizione in forma sintetica degli intendimenti espressi da ciascun intervenuto o nei pareri inviati dai soggetti che siano stati impossibilitati a partecipare ai sensi dell'art. 7 delle presenti norme;
 - l'esposizione in forma analitica delle determinazioni assunte.
3. Il verbale, dopo essere stato verificato da tutti partecipanti, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Il verbale è mantenuto agli atti della struttura cui appartiene il responsabile del procedimento che ha convocato la Conferenza di Pianificazione ed è allegato (o comunque richiamato) al provvedimento finale conclusivo del procedimento cui attiene la Conferenza medesima.



**CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
DI CUI ALL'ART. 15, COMMA 3, L.R. 11/98**

MATERIE DI COMPETENZA	STRUTTURE REGIONALI COMPETENTI	VARIANTI GENERALI AL PRGC art. 14 (c. 2 lett.a) art. 15 (c. 3, 7 e 9) art. 19	VARIANTI SOSTANZIALI AL PRGC art. 14 (c.2, lett. b, c, d, e, f, g) art. 15 (c. 3, 7 e 9)	NULLA OSTA PER L'ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA PREVISTI DA NORME DI PRGC art. 88 (c. 3)	COSTRUZIONI E INFRASTRUTTURE AGRICOLE O OPERE INFRASTRUTTURALI IN AREE BOSCADE art. 33 (c. 5, 6 e 8)	NULLA OSTA PER L'EDIFICAZIONE IN ZONE AGRICOLE IN FREGIO A STRADE COMUNALI E REGIONALI art. 99 (c. 3)	CARTOGRAFIE AMBITI INEDIFICABILI art. 38 (c. 2 e 4) ALL. A D.G.R. 422/15.02.99
AMBIENTE	Direzione ambiente	X	X	X	X	X	X
URBANISTICA	Direzione urbanistica	X	X	X	X	X	X
TUTELA DEL PAESAGGIO	Direzione tutela beni paesaggistici e architettonici	X	X	X	X	X	X
BENI CULTURALI	Direzione restauro e valorizzazione	X	X	X	X	X	X
	Direzione protezione civile						X
PROGRAMMAZIONE REGIONALE	Direzione assistenza alle imprese, ricerca, qualità e formazione professionale	X	X*				
	Direzione strutture ricettive e politiche di sviluppo delle imprese del turismo e del commercio	X	X*				
VINCOLI IDROGEOLOGICI	Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico	X	X*		X	X	
	Direzione tutela del territorio	X	X	X	X	X	X
	Direzione foreste	X	X	X	X	X	X
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche **	X	X				X
	Servizio aree protette	X	X*	X*	X*	X*	X*

Note: * nel caso in cui i procedimenti interessino le materie di competenza

** per quanto attiene agli aspetti di protezione dell'ambiente e di tutela delle risorse idriche

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
PRESIDENTE DELLA REGIONE
DIREZIONE PROVINCIALE AMMINISTRATIVA
Altre del n. 1000/1001 e 40-1000
Attesto che il presente documento
è stato ricevuto in data _____
presso questo Ufficio
Si rilascia in presenza su richiesta
dell'interessato l'originale e copia
Autografo: _____
Data: _____

In originale firmato

per IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
l'Assessore Delegato
Alberto CERISE

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 06/08/2007 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 06/08/2007

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Per copia conforme ad uso amministrativo

Aosta, li

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIREZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si attesta che la presente copia, composta di n. 03 (TRE) fogli è autentica e conforme all'originale depositato presso questo Ufficio.

Si rilascia la presente su richiesta dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche Direzione Urbanistica.

Aosta, li 09 AGO 2007

Il Direttore
Massimo BALESTRA

